

DELIBERAZIONE 22 FEBBRAIO 2022

64/2022/R/EEL

**MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI
CONSEQUENTI ALLE ATTIVITÀ DI *DECOMMISSIONING* (TIDECN)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1193^a riunione del 22 febbraio 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 31/10);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2008, ARG/elt 103/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/08);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 417/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 417/2020/R/eel);
- deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 348/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 348/2021/R/eel);
- la comunicazione dell'Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);

- l'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l'Autorità determina gli oneri nucleari *“tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo”* (articolo 8, ndr).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 417/2020/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riconoscimento degli oneri nucleari al fine di rivedere e integrare i criteri di efficienza economica per il periodo di regolazione successivo all'anno 2020;
- con la deliberazione 348/2021/R/eel, l'Autorità ha approvato i *“Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di decommissioning”* (TIDECN) per il terzo periodo di regolazione (2021-2026);
- il TIDECN fissa i criteri di efficienza economica ai fini della determinazione degli oneri nucleari per il terzo periodo regolatorio in relazione alle attività di *decommissioning*, ossia a tutte le attività che rientrano nei costi afferenti il perimetro degli oneri nucleari con l'esclusione delle attività relative al deposito Nazionale-Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT), che saranno oggetto di uno specifico provvedimento separato;
- il terzo periodo di regolazione delle attività di *decommissioning* ha una durata di 6 anni, a partire dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2026, ed è articolato in due semiperiodi di regolazione di uguale durata (3 anni);
- l'articolo 2 della deliberazione 348/2021/R/eel ha introdotto disposizioni specifiche in relazione al primo semiperiodo di regolazione (2021-2023), in particolare in relazione alla classificazione dei costi, nonché ad alcuni parametri quantitativi ai fini dell'applicazione del TIDECN nel medesimo semiperiodo;
- l'articolo 3 della deliberazione 348/2021/R/eel ha determinato a preventivo gli oneri nucleari per le attività di *decommissioning* per il primo semiperiodo di regolazione.

CONSIDERATO CHE:

- il TIDECN prevede aspetti innovativi rispetto ai precedenti periodi regolatori, in particolare in relazione al fatto che il programma a preventivo presentato da Sogin all'inizio del semiperiodo, alla base delle determinazioni di cui all'articolo 3 della deliberazione 348/2021/R/eel (di seguito: programma di semiperiodo), rimane come riferimento a preventivo per tutto il semiperiodo medesimo (salvo il verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali);
- nel corso del semiperiodo, pertanto, gli oneri nucleari in relazione alle attività di *decommissioning* sono determinati solo a consuntivo; e che, a tale scopo, il comma 16.1, lettera a), del TIDECN prevede che Sogin *“di norma, presenta all'Autorità, secondo quanto stabilito nel presente provvedimento e utilizzando*

gli schemi della reportistica predisposti dalla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling (...) entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento, i dati di consuntivo e i prospetti di analisi degli scostamenti tra consuntivo e programma di semiperiodo”;

- conseguentemente, il comma 17.1 del medesimo TIDECN prevede che *“L’Autorità entro il 15 maggio di ogni anno determina il totale dei costi riconosciuti, a consuntivo, per l’anno precedente, sulla base delle informazioni inviate ai sensi del comma 16.1, lettera a)”*.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 103/08, l’Autorità aveva fissato i criteri di separazione contabile tra le attività incluse negli oneri nucleari e le attività di terzi di Sogin per il primo periodo di regolazione (2008-2010); e che detti criteri sono stati applicati fino all’anno 2020, con qualche modifica in relazione all’evoluzione della normativa di riferimento (*cf*r decreto legislativo 31/10 che ha affidato a Sogin la realizzazione del DN-PT);
- detti criteri necessitano di essere aggiornati sia in relazione all’evoluzione della regolazione dell’Autorità in merito di separazione contabile in generale, sia all’evoluzione della normativa di riferimento delle attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari;
- il punto 7 della deliberazione 417/2020/R/eel ha previsto, pertanto, di *“aggiornare i criteri di separazione contabile, di cui all’Allegato B della deliberazione ARG/elt 103/08, nel corso del primo anno del terzo periodo di regolazione (2021), (...), con l’obiettivo di prevederne una loro applicazione in forma aggiornata a partire dal 1 gennaio 2022”*.

CONSIDERATO CHE:

- nell’ambito dell’istruttoria condotta ai fini di quanto previsto dal punto 7 della deliberazione 417/2020/R/eel, sono state approfondite le linee di intervento che gli uffici dell’Autorità intendono perseguire nell’aggiornamento delle disposizioni per la separazione contabile per Sogin, attraverso la trasmissione di documentazione preliminare a Sogin e incontri tecnici con la medesima società (questi ultimi, in particolare, in data 20 dicembre 2021 e 21 gennaio 2022);
- in seguito a tali approfondimenti, è emersa l’opportunità di un allineamento tra le informazioni raccolte ai sensi della disciplina della separazione contabile del bilancio consuntivo e quelle che vengono trasmesse da Sogin all’Autorità con il sistema di *reporting* ai fini della determinazione a consuntivo degli oneri nucleari; e che, in questa prospettiva il ruolo che potrà assumere l’*unbundling* di Sogin sarà quello di strumento di controllo/conferma delle informazioni raccolte con il *reporting*;

- è emersa altresì l'opportunità di prevedere che le nuove disposizioni per la separazione contabile siano applicate già a partire dalla redazione dei conti separati dell'esercizio 2021;
- negli incontri tecnici sopraccitati, Sogin ha sostanzialmente condiviso le linee di intervento proposte dagli uffici dell'Autorità, nonché quanto ricordato nei precedenti due alinea;
- l'attività istruttoria è in fase avanzata, con la prospettiva di poter arrivare alla definizione della nuova disciplina di separazione contabile entro il primo quadrimestre del corrente anno, prevedendone una prima applicazione, parziale e semplificata, già in relazione ai conti annuali separati relativi all'esercizio 2021;
- la data attualmente prevista dal comma 16.1, lettera a), del TIDECN non è compatibile con la disponibilità dati dei conti annuali separati, che sono elaborati a valle della definizione del bilancio civilistico;
- d'altro canto, il quadro regolatorio definito dal TIDECN prevede che il rispetto del programma di semiperiodo, soprattutto in termini di avanzamento delle attività di *decommissioning* delle centrali e degli impianti costituisca il parametro più importante ai fini della misura delle *performance* di Sogin e abbia un impatto significativo sul riconoscimento dei costi (*cfr* soglie di rispetto previste al comma 5.11); e che, pertanto, le considerazioni in merito all'avanzamento fisico risultano importanti anche in relazione alla redazione del bilancio da parte di Sogin;
- risulta, quindi, opportuno mantenere la data del 28 febbraio di ogni anno per l'invio da parte di Sogin di un preconsuntivo con i dati di dettaglio relativi all'avanzamento fisico delle attività di *decommissioning* conseguito nell'anno precedente;
- il formato del sistema di *reporting* da utilizzare ai fini dell'invio del preconsuntivo è ancora in via di definizione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- mantenere la data del 28 febbraio (in anticipo, pertanto, sulla redazione del bilancio civilistico e dei conti annuali separati) per l'invio da parte della medesima Sogin di un consuntivo preliminare, limitatamente ai dati di dettaglio relativi all'avanzamento fisico delle attività di *decommissioning* delle centrali e degli impianti, alle attività afferenti la sicurezza nucleare e la radioprotezione e alle attività di comunicazione istituzionale (di seguito: consuntivo preliminare);
- prevedere che la determinazione a consuntivo degli oneri nucleari per le attività di *decommissioning* sia compiuta sulla base di dati di costo di tali attività già definitivamente perimetrati come previsto dalla disciplina, in via di aggiornamento, della separazione contabile di Sogin;
- fermo restando che la determinazione a consuntivo degli oneri nucleari per le attività di *decommissioning* è fatta in sede di valutazione delle informazioni trasmesse da Sogin ai sensi del precedente alinea, prevedere che entro 90 giorni

dall'invio da parte di Sogin del consuntivo preliminare, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità valuti la completezza delle informazioni contenute nel medesimo consuntivo preliminare in relazione all'avanzamento delle attività di *decommissioning* delle centrali e degli impianti, nonché tutti gli aspetti connessi al rispetto delle soglie di cui al comma 5.11 del TIDECN, con particolare riferimento alle problematiche relative agli eventi imprevedibili e eccezionali, all'avanzamento delle attività afferenti la sicurezza nucleare e la radioprotezione e delle attività di comunicazione istituzionale;

- prevedere pertanto che i dati di consuntivo definitivi, al fine di riconoscimento dei costi, siano inviati dall'Autorità da parte di Sogin unitamente all'invio dei conti annuali separati, e che sulla base di tali dati l'Autorità determini gli oneri nucleari per le attività di *decommissioning* a consuntivo entro 60 giorni;
- prevedere che, essendo in via di definizione il formato del sistema di *reporting*, per il primo anno di applicazione (ossia relativamente all'annualità 2021) l'invio del consuntivo preliminare da parte di Sogin all'Autorità avvenga entro il 31 marzo 2022

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al TIDECN

1.1 L'articolo 16 del TIDECN è sostituito dal seguente articolo:

“

Articolo 16

Flussi informativi

16.1 Sogin, di norma, presenta all'Autorità, secondo quanto stabilito nel presente provvedimento e utilizzando gli schemi della reportistica predisposti dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*:

- a) entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento, un preconsuntivo sintetico dei costi sostenuti, e i dati di dettaglio relativamente all'avanzamento fisico delle attività di *decommissioning* delle centrali e degli impianti, alle attività afferenti la sicurezza nucleare e la radioprotezione e alle attività di comunicazione istituzionale (di seguito: consuntivo preliminare);
- b) congiuntamente all'invio dei conti annuali separati, con la scadenza fissata dalle disposizioni di separazione contabile definite dall'Autorità, i dati di consuntivo e i prospetti di analisi degli scostamenti tra consuntivo e programma di semiperiodo;
- c) entro il 30 novembre dell'anno $n-1$, il piano finanziario per ciascun anno n del periodo di regolazione, e successivamente, su base trimestrale nel medesimo anno n , il consuntivo finanziario;

d) entro il 31 ottobre dell'ultimo anno del semiperiodo di regolazione, un aggiornamento del programma di semiperiodo.

”

1.2 L'articolo 17 del TIDECN è sostituito dal seguente articolo:

“

Articolo 17

Determinazioni dell'Autorità

17.1 Entro 90 giorni dall'invio da parte di Sogin del consuntivo preliminare, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* valuta la completezza delle informazioni contenute nel medesimo in relazione all'avanzamento delle attività di *decommissioning* delle centrali e degli impianti, nonché tutti gli aspetti connessi al rispetto delle soglie di cui al precedente comma 5.11 (con particolare riferimento alle problematiche relative agli eventi imprevedibili e eccezionali), e all'avanzamento delle attività afferenti la sicurezza nucleare e la radioprotezione e delle attività di comunicazione istituzionale. Entro il medesimo termine sono avanzate eventuali osservazioni e richieste di integrazione sul quadro informativo fornito.

17.2 L'Autorità determina il totale dei costi riconosciuti, a consuntivo, per l'anno precedente, sulla base delle informazioni inviate ai sensi del comma 16.1, lettera b), entro 60 giorni dall'invio da parte di Sogin delle medesime informazioni salvo particolari esigenze istruttorie che comportino il rinvio di tale termine.

”

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

2.1 Per il solo anno di riferimento 2021, Sogin invia all'Autorità quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del TIDECN, come modificato dal presente provvedimento, entro il 31 marzo 2022.

2.2 L'Autorità pubblica il TIDECN come modificato dall'Articolo 1 del presente provvedimento.

2.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro della Transizione ecologica e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

22 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini